



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 27 luglio 2012 n.99

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti l'articolo 2, comma 6, l'articolo 3, comma 2, l'articolo 4, comma 1 e l'articolo 6, comma 1, della Legge 21 settembre 2010 n.160;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.79 adottata nella seduta 23 luglio 2012;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE LEGGE SULLA COOPERAZIONE SOCIALE E DI SERVIZIO - LEGGE 21 SETTEMBRE 2010 N. 160 -

Art. 1

(Persone svantaggiate)

1. Per *soggetti a rischio di grave esclusione sociale* di cui all'articolo 3 comma 1 della legge 21 settembre 2010, n. 160, devono intendersi tutte le persone che, regolarmente iscritte nelle Liste di avviamento al lavoro, non abbiano un impiego retribuito da oltre 12 mesi , oppure non godono di alcuna misura di sostegno al reddito, oppure abbiano un'età superiore ai 50 anni di età, oppure vivano soli con una o più persone a carico.

2. Ai fini della iscrizione nell'apposita Sezione Cooperative sociali del Registro Pubblico delle Cooperative istituito presso il Tribunale Unico di cui all'articolo 1, comma 5 della Legge 21 settembre 2010 n. 160, il numero dei soci qualificabili come persone svantaggiate in applicazione delle disposizioni richiamate non possono mai scendere sotto la percentuale del 50% del numero complessivo dei soci iscritti alla Cooperativa sociale , numero nel quale risultano computati anche i soci volontari di cui all'articolo 2 della sopracitata legge.

Art. 2

(Affidamento di Appalti pubblici a Cooperative sociali in forma riservata o preferenziale)

1. Il Congresso di Stato, con apposita deliberazione, definisce le tipologie di beni da fornire e di servizi da eseguire nonché in quale percentuale/valore, che lo Stato, gli Enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica sono tenuti a conferire mediante appalti riservati alle Cooperative sociali, anche in forma consorziata, regolarmente iscritte nell'apposita Sezione del Registro Pubblico delle Cooperative istituito presso il Tribunale Unico.
2. Il Congresso di Stato potrà altresì individuare specifici criteri preferenziali, con indicazione della loro rilevanza in termini percentuali ai fini dell'aggiudicazione, per l'affidamento di appalti pubblici di fornitura di beni e di servizi non riservati ai sensi del primo comma a Cooperative sociali registrate che, per il loro svolgimento, si impegnino all'adozione di idonei programmi di recupero e d'inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati. I criteri preferenziali di cui al presente comma dovranno essere esplicitamente indicati negli appositi bandi di gara.
3. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, della Legge 21 settembre 2010 n. 160, è condizione determinante ai fini dell'affidamento di appalti riservati alle Cooperative sociali che la maggioranza dei lavoratori che saranno coinvolti nella loro esecuzione sia composta di lavoratori disabili, i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non potrebbero esercitare un'attività professionale in condizioni non protette o assistite.
4. Nell'individuazione della Cooperativa sociale appaltatrice il Soggetto appaltante dovrà comunque accertare che, per le caratteristiche e l'organizzazione della Cooperativa sociale, la tipologia dell'oggetto dell'attività, le modalità di esecuzione e i tempi previsti, la qualità della fornitura e l'efficacia del servizio potranno essere resi ad un livello soddisfacente rispetto alle esigenze che l'Amministrazione è tenuta a soddisfare. Il mancato raggiungimento di tale livello costituisce condizione per disporre la revoca dell'appalto o la riduzione del valore allo stesso originariamente attribuito con facoltà di riassegnazione ad altri soggetti, anche privati, dell'appalto o di parte di esso.
5. La Cooperativa sociale che, a seguito di trattativa o di gara, sarà individuata come aggiudicataria di un appalto riservato dovrà stipulare con il Soggetto appaltante una apposita Convenzione, da formularsi utilizzando il modello di Convenzione quadro di cui al successivo articolo.

Art. 3

(Convenzione-quadro)

1. La Convenzione che la Cooperativa sociale affidataria di appalti pubblici riservati ai sensi del precedente articolo è tenuta a stipulare con il Soggetto Appaltante deve almeno prevedere:
 - a) l'individuazione circostanziata dell'attività oggetto dell'appalto, le modalità e la tempistica di svolgimento delle opere, nonché la durata e le eventuali proroghe;
 - b) la determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento;
 - c) l'elenco nominativo dei soci-lavoratori impiegati, distinguendo tra questi i soci-lavoratori svantaggiati, i soci-lavoratori disabili di cui all'articolo 2, comma 3 del presente decreto delegato e i soci volontari, per verificare il rispetto per tutta la durata dell'appalto delle condizioni richieste dalle legge;
 - d) il personale da assumere, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 4, comma 4, della Legge 21 settembre 2010 n. 160, da adibire a mansioni particolari o in possesso di professionalità non disponibili tra i soci lavoratori già iscritti alla Cooperativa sociale, ma comunque necessarie allo svolgimento dell'appalto;
 - e) le attività formative eventualmente da attivare per valorizzare l'inserimento dei soci-lavoratori maggiormente svantaggiati;

- f) i progetti specifici destinati ad offrire opportunità di lavoro e di formazione professionale a persone svantaggiate cui proporre l'iscrizione come socio;
 - g) il possesso di tutte le autorizzazioni necessarie ad esercitare le attività previste dall'appalto;
 - h) le forme e le modalità di verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività con particolare riferimento alla qualità dei servizi, alla migliore utilizzazione delle risorse, alla tutela degli utenti;
 - i) le modalità di raccordo operativo e funzionale con l'Ufficio del lavoro e con il Centro di Formazione Professionale nonché con i Servizi competenti del Settore Pubblico Allargato per quanto concerne le previste attività di controllo e di sorveglianza a tutela della disabilità e del disagio sociale;
 - l) il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione, tra cui rientra la cancellazione della Cooperativa sociale dal Registro pubblico delle Cooperative per una delle cause previste dalla legge;
2. Per garantire un adeguato livello qualitativo dei servizi e un efficace processo di programmazione delle attività affidate in appalto dalle Pubbliche Amministrazioni così come identificate nel presente provvedimento, le Convenzioni relative alla gestione di servizi caratterizzati da prestazioni ricorrenti possono avere durata triennale ed essere rinnovate sulla scorta di valutazioni qualitativo-quantitative da parte del Soggetto appaltante.

Art. 4

(Sostegni alla costituzione delle cooperative sociali, aiuti economici a fondo perduto ed in conto interessi e riduzione del costo del lavoro per le gravi disabilità)

1. Alle Cooperative sociali e di servizio sono riconosciuti tutti i diritti, i sostegni e le incentivazioni previste per gli Enti cooperativi dalla Legge 29 novembre 1991 n. 149 (Norme circa la Cooperazione e gli Enti Cooperativi) nonché dalla Legge n. 160 del 2010. Alle stesse Cooperative sociali sono altresì riconosciuti tutti i benefici di natura normativa, economica e fiscale che l'Ordinamento prevede per l'inserimento lavorativo dei lavoratori disabili e/o svantaggiati, così come definiti dal combinato disposto dell'articolo 3 della citata Legge 21 settembre 2010 n. 160 e dall'articolo 1 del presente decreto delegato, nonché dalle normative vigenti.
2. In attuazione a quanto disposto dall'articolo 6 della Legge n. 160 del 2010, alle Cooperative sociali e di servizio spettano altresì i contributi e le incentivazioni di cui ai successivi commi.
3. A titolo di contribuzione in conto capitale a fondo perduto, è concesso il rimborso del 50% delle spese documentate sostenute dalle Cooperative sociali per l'acquisto di beni strumentali nella fase di avvio della società, per il successivo adeguamento delle postazioni di lavoro, per le modificazioni di attrezzature o strumentazioni connessi all'inserimento di lavoratori svantaggiati, nonché per la loro formazione e riqualificazione.
4. Possono essere altresì concessi contributi non superiori al 50% della retribuzione effettivamente versata ai propri soci-lavoratori con disabilità accertata superiore al 65%, per un periodo non superiore a 12 mesi, fino ad un massimo di 10.000 euro per lavoratore, e per non più di due lavoratori contestualmente.
5. La richiesta di rimborso, corredata della documentazione necessaria ad attestare l'ammontare delle spese strumentali sostenute e la loro destinazione, nonché della retribuzione corrisposta al socio-lavoratore disabile di cui al precedente comma, va inviata al Direttore dell'Ufficio del Lavoro che, effettuate le verifiche necessarie, provvede alla trasmissione agli uffici competenti per l'imputazione della spesa sui pertinenti Capitoli in conto capitale del Bilancio dello Stato destinati all'acquisto dei beni strumentali in attesa della istituzione di un apposito capitolo a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 e, relativamente al contributo speciale in conto retribuzione, sul cap. 2-8-7460 "Fondo speciale per interventi sull'occupazione e contenimento costo del lavoro" del Bilancio di Previsione.

6. Il Congresso di Stato, con apposita deliberazione, può concedere alle Cooperative sociali contributi in conto interesse sui finanziamenti ottenuti e relativi a spese di investimento o sviluppo, ad anticipazioni su compensi per contratti di appalto di cui siano state riconosciute aggiudicatarie, previa istituzione nel Bilancio dello Stato a decorrere dall'esercizio finanziario 2013, di un apposito "Fondo per il sostegno alla Cooperazione sociale e di servizio.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 luglio 2012/1711 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Maurizio Rattini – Italo Righi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta